REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 5299 del 17/04/2018 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2018/5543 del 13/04/2018
Struttura proponente:	SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL BAR TAVOLA FREDDA INTERNO ALLA SEDE REGIONALE UBICATA IN ALDO MORO N 21 IN BOLOGNA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 1, LETTERA VV) E ZZ) E ARTT. 164 E SS. ; CIG 7452463F01
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
Firmatario:	MAURIZIO PIRAZZOLI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Maurizio Pirazzoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "codice dei contratti pubblici" e s.m.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., per quanto applicabile;
- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi" e s.m.;
- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, e s.m. per quanto applicabile;
- la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente per oggetto: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 21;
- l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche;
- il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche;
- l'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il D.lg. 24 aprile 2014, n. 66, "Misure per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89;

Visti altresì:

- il D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
- la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- D.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";

- la Delibera di Giunta n. 121 del 6/02/2017 avente ad oggetto "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- il DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 luglio 2014 di "Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali" pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.296 del 30/07/2014;
- il codice di comportamento RER adottato con DGR n.421 del 31/3/2014 in particolare gli artt. 2,7 e 13;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 concernente "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2018-2020";

Premesso che in data 13.07.2018, giunge a scadenza il contratto numero repertorio 4850 del 13.07.2015, relativo alla concessione di servizio per la gestione del bar tavola fredda, situato presso la sede regionale di viale Aldo Moro 21, Bologna che ospita gli uffici dell'Assessorato alle politiche per la salute e della Direzione generale cura della persona, salute e welfare;

Rilevato che:

- per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. 50/2016, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice civile;

- in base alla declaratoria del Servizio Approvvigionamenti Patrimonio Logistica, e Sicurezza della Direzione generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni, approvata con delibera della Giunta regionale n. 1531/2017, è attribuita al sottoscritto dirigente Responsabile del Servizio, la cura della logistica e della destinazione degli spazi interni agli edifici in uso alla Regione Emilia Romagna per lo svolgimento delle proprie attività;

- è interesse della Regione Emilia-Romagna, mantenere operativo il suddetto bar tavola fredda interno, in quanto nelle immediate vicinanze non sono presenti esercizi commerciali che offrono servizi di ristorazione e ristoro veloce, idonei ad accogliere gli utenti esterni alla sede invitati in occasione di convegni, corsi di formazione o incontri istituzionali, oltre ai collaboratori regionali ad essa assegnati che diversamene per fruire della pausa pranzo, sarebbero costretti ad allontanarsi con conseguente disagi e perdite di tempo;

- l'esercizio dell'attività di gestione del suddetto Bar è soggetto al rischio operativo non essendo possibile determinare a priori il numero certo degli avventori/fruitori dei servizi erogati e

pertanto in condizioni normali il risultato della gestione operativa è esposto alle fluttuazioni della domanda;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità del servizio, e di conseguire il migliore risultato per l'Amministrazione, ricorrere ai servizi di una società specializzata nel settore della ristorazione, mediante lo strumento della concessione in gestione dei servizi di ristorazione da erogare presso il Bar Tavola Fredda in parola, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi, (ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera vv) e zz) e artt. 164 e ss. del codice dei contratti);

Evidenziato che:

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016;
- Il responsabile delle relative procedure di acquisizione di beni e servizi è di norma il Responsabile del Servizio competente per funzione avuto a riferimento le attività ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e di organizzazione (cfr. punto 136, della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 "Parte Generale", APPENDICE 1 - ATTIVITA' CONTRATTUALE Sezione 2, Acquisizione di beni e servizi - paragrafo 2.6. Responsabilità dirigenziali in riferimento alle attività di competenza della Regione);
- Atteso che il sottoscritto svolge le funzioni di Responsabile del Servizio Approvvigionamenti Logistica, Patrimonio e Sicurezza, e pertanto anche quelle di Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi (ai sensi della deliberazione n. 2416/2008, dell'art. 31, comma 5, del D.lgs. 50/2016, e delle Linee guida n. 3 di ANAC);

Atteso che:

- è stato redatto un apposito progetto per la definizione delle caratteristiche del servizio da porre a base d'asta tenuto conto dei fabbisogni espressi dalle strutture regionali interessate, sulla base del quale è stato predisposto il capitolato tecnico prestazionale e della predisposizione dell'analisi economica finalizzata alla determinazione della durata del contratto di concessione e della stima dell'importo da porre a base d'asta;
- per la determinazione del base d'asta ci si è avvalsi della dichiarazione presentata dal concessionario uscente, di cui alla nota acquista al protocollo regionale PG/2018/0261469 del 12.04.2108 ai sensi di quanto disposto dall'art. 167 – *Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni* – del Dlgs. 50/2016 che reca al comma 1);
- sulla base delle informazioni disponibili il valore presunto della concessione è pari a Euro 660.000,00, calcolato complessivamente per l'intera durata della Concessione;

- la durata della concessione è stabilita in anni 4, fatta salva la facoltà di un'eventuale ulteriore rinnovo di anni due che la Regione Emilia-Romagna si riserva di richiedere e la società è obbligata a concedere computati nel valore complessivo della concessione quantificato al punto che precede.

- tale stima, redatta ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs.50/2016, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, il quale assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di Bar Tavola fredda;

Considerato che ai sensi dell'art. 35 comma 1. del D.Lgs.50/2016 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti la soglia di rilevanza comunitaria per le concessioni è pari ad euro 5.225.000;

Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 21 della citata L.R. 11/2004 e dal citato art. 26 della Legge n. 488/1999, che non risultano attualmente attive convenzioni stipulate dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) o dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (Consip S.p.A.) per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

Vista le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018";

Preso atto che l'art. 7 del richiamato decreto-legge n. 52/2012 – convertito con modificazioni nella Legge 94/2012 – ha modificato il comma 450 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, prevedendo che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs.165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Dato atto, con riguardo alla fase volta alla selezione degli operatori economici da invitare nel rispetto della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 450 e s.m. e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016:

- è stato verificata la presenza sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), del bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI alla Categoria "Servizi di Ristorazione" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, il quale tuttavia relativamente allo specifico servizio oggetto di acquisizione, esclude espressamente la possibilità di procedere all'acquisizione di offerte attraverso la pubblicazione di RDO con oggetto i Servizi compresi nel CPV 55511000-5 "Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta" secondo la disciplina relativa

alle alla tipologia di contratto definite definita alla lettera vv) comma 1 dell'Art. 3 del D.Lgs. 50/2016;

- è stata verificata la presenza sulla Piattaforma telematica dell'Agenzia Intercent-ER del Mercato Elettronico di fornitori accreditati alla categoria merceologia CPV 55511000-5, e tuttavia è impossibile procedere all'acquisizione di offerte attraverso l'invio di una Richiesta di Offerta in quanto la piattaforma non gestisce procedure di affidamento di servizi in concessione lettera vv) comma 1 dell'Art. 3 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di avviare una procedura negoziata con più operatori economici da espletare al di fuori delle piattaforme telematiche di negoziazione, previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 finalizzata ad affidare in concessione la gestione del servizio le cui caratteristiche sono individuate nel capitolato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di approvare:

- il capitolato tecnico-prestazionale Allegato 1) e la bozza di contratto con le condizioni particolari di contratto allegato 2);
- i seguenti requisiti di partecipazione
- requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs.50/2016;
  a) il progetto dovrà essere redatto tenendo conto delle specifiche tecniche contenute nei CAM di cui al d.m. 25 luglio 2011 (GU n. 220 del 21/09/2011), recante "criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari";
  b) aver prestato negli ultimi tre anni di almeno un servizio di gestione del bar interno di aziende private od enti pubblici, di durata non inferiore ad un anno continuativo;
  c) aver gestito servizi di bar/tavola calda/pasticceria nel triennio 2015/2017 per un fatturato totale nel triennio non inferiore ad € 300.000,00;
  d) aver prestato negli ultimi tre anni di almeno un servizio di gestione del bar interno di aziende private od enti pubblici, di durata non inferiore ad un anno continuativo;

Ritenuto inoltre:

- di procedere all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 e 173 del D.Lgs. n.50/2016;
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua e conveniente;

Dato atto per la selezione degli operatori economici da invitare ci si è avvalsi della consultazione di elenchi presenti nel Mercato Elettronico

delle P.A., individuando cinque società abilitate alla categoria merceologica CPV 55511000-5 "Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta", selezionati sulla base della consultazione degli elenchi del Mercato Elettronico Intercenter da invitare al confronto competitivo per la scelta dell'affidatario;

Dato atto che:

- il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) alla concessione di servizi oggetto del presente atto è il numero 7452463F01;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Amministrazione ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e ha proceduto alla relativa stima dei costi per la sicurezza;
- con il soggetto aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto decorrente dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni prevista per il 01.08.2018 per la durata di 48 mesi, salvo rinnovo per ulteriori 24 mesi avente la forma di scrittura privata, come previsto dall'art. 32 COMMA 14 del d.lgs. n. 50 del 2016, successivamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. medesimo il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione;
- sulla base delle valutazioni effettuate dallo scrivente Servizio, il servizio oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della Legge n.3/2003, in quanto non configurabile come progetto di investimento pubblico e pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

Dato atto che:

- come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 966/2014 si provvederà alla sottoscrizione del "Patto di integrità" con l'operatore economico aggiudicatario della concessione;
- che l'invito a partecipare alla gara, inoltrato mediante PEC, contiene l'espresso richiamo alla determina a contrarre e è corredato dei necessari allegati (disciplinare di gara, capitolato tecnico e condizione particolari di contratto, schema di dichiarazioni);
- tali allegati contengono l'espressa previsione del rispetto da parte dell'operatore economico di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
- il sottoscritto Dirigente, Responsabile del Servizio Approvvigionamenti Patrimonio logistica e sicurezza, nonché RUP, non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62 del 2013;

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:

- n. 270 del 29/2/2016 e n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 1531 del 10 ottobre 2017, n. 477 del 10/04/2017, n. 150 del 05/02/2018;

Viste, altresì le leggi regionali:

- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
- 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)";
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";
- la propria deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020;

Viste:

- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta PG/2017/660476 del 13/10/2017 avente ad oggetto: "Direttiva per l'attuazione delle misure propedeutiche per la corretta applicazione dell'art.5 "Controllo preventivo di regolarità amministrativa" e dell'art. 12 "Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva" dell'Allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la Comunicazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta protocollo PG/2017/779385 del 21/12/2017 avente ad oggetto: "Art. 21, comma 2, della DGR n. 468/2017 Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna". Adempimenti conseguenti";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di avviare ai sensi dell'art articoli 3, comma 1, lettera vv) e zz) e artt. 164 e ss. del codice dei contratti la procedura acquisire mediante lo strumento della concessione di servizi il servizio di gestione operativa del Bar Tavola fredda interno alla sede degli uffici Regionali di Aldo Moro 21 in Bologna per la durata di anni 4 tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di un eventuale rinnovo per ulteriori anni 2;
3. di quantificare il valore presunto del servizio concessione in Euro 660.000,00, calcolato complessivamente per l'intera durata della Concessione compreso i due anni di eventuali rinnovo. Tale stima, redatta ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, il quale assume interamente a proprio carico il

rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di Bar Tavola fredda;

4. di attivare ai sensi dell'articolo 35 comma 1 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l'acquisizione del servizio avente le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, invitando cinque operatori, individuati con le modalità descritte in premessa;

5. di precisare che il sottoscritto è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che disporrà con proprio atto l'aggiudicazione alla società migliore offerente la procedura;

6. dare atto che:

   - per la presente procedura di gara è stato acquisito, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara (CIG) [7452463F01]

   - il servizio oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in quanto non configurabile come progetto di investimento pubblico e, pertanto, non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

   - gli operatori economici che saranno invitati sono iscritti al Mercato Elettronico di Intercent-ER e sono abilitati alla categoria merceologica CPV 55511000-5 "Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta";

7. di prevedere i seguenti requisiti di partecipazione

   - requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
   - requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs.50/2016;
     b) il progetto dovrà essere redatto tenendo conto delle specifiche tecniche contenute nei CAM di cui al d.m. 25 luglio 2011 (GU n. 220 del 21/09/2011), recante "criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari";
     c) aver prestato negli ultimi tre anni di almeno un servizio di gestione del bar interno di aziende private od enti pubblici, di durata non inferiore ad un anno continuativo;
     d) aver gestito servizi di bar/tavola calda/pasticceria nel triennio 2015/2017 per un fatturato totale nel triennio non inferiore ad € 300.000,00;
     e) aver prestato negli ultimi tre anni di almeno un servizio di gestione del bar interno di aziende private od enti pubblici, di durata non inferiore ad un anno continuativo;
     d) aver gestito servizi di bar/tavola calda/pasticceria nel triennio 2015/2017 per un fatturato totale nel triennio non inferiore ad € 300.000,00

8. di stabilire che il servizio sia aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, 173 del D.Lgs. n. 50/2016;

9. di approvare il capitolato tecnico, allegato 1) e lo schema di contratto, allegato 2) entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto, che definiscono le caratteristiche tecniche e le condizioni essenziali delle prestazioni;

10. di dare atto che ai documenti approvati al punto 9 che precede potranno essere apportate, fermo restando il contenuto sostanziale degli stessi, modifiche e precisazioni che dovessero rendersi necessarie per esigenze procedurali, senza necessità di atto espresso per l'approvazione di tali eventuali modifiche, coerentemente con i principi generali dell'attività amministrativa e di non aggravio del procedimento;
11. di dare atto che si provvederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 e della delibera 2416/20080, dell'esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, subordinatamente all'assolvimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi relativi all'imposta di bollo ed alla presentazione della garanzia fideiussoria definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
12. di procedere per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Pirazzoli Maurizio

CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR TAVOLA FREDDA PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DELLA REGIONE IN VIALE ALDO MORO, n.21, IN BOLOGNA

CIG n.

Allegati : Allegato 1 - Elenco prezzi

Art. 1 - Oggetto della concessione
Art. 2 - Durata del concessione
Art. 3 – Canone di concessione
Art. 4 – Subappalto e cessione del contratto
Art. 5 - Cauzione definitiva
Art. 6 – Generi di consumo
Art.7 – Clausola sociale
Art.8 - Personale addetto al servizio
Art.9 – Referente unico
Art. 10 – Obblighi del concessionario
Art. 11 – Progetto di allestimento dei locali e gestione del servizio
Art. 12 - Locali, impianti e attrezzature
Art. 13 - Controlli periodici e quali - quantitativi
Art. 14 – Oneri delle utenze
Art. 15 – Orari di erogazione del servizio
Art. 16 – DUVRI
Art. 17 – Clausole di risoluzione espressa
Art. 18 – Clausola penale
Art.19 - Sopralluogo
Art.20- Assicurazioni
Art. 21 – Controversie
Art. 22 – Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione dell'esercizio di bar e tavola fredda mediante somministrazione, vendita e consumo di alimenti e bevande analcoliche negli appositi locali interni alla sede degli uffici della Regione in viale Aldo Moro, 21, in Bologna cap. 40121.

In particolare, il Concessionario si assume l'obbligo di realizzare l'allestimento del locale punto ristoro, descritto all'allegato 1) concesso in uso e gestire il servizio di Bar tavola fredda in nome e per conto proprio, accettando interamente il rischio operativo della gestione. Al riguardo, si specifica che l'unico corrispettivo riconosciuto al Concessionario è costituito dal diritto di gestire il servizio oggetto del Contratto.

Art. 2
Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali ed avvio del servizio.

Al termine della concessione e nelle more della conclusione della procedura di gara che sarà indetta per l'individuazione del nuovo gestore la Amministrazione potrà accordare una proroga tecnica della gestione del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Al concessionario potranno essere affidati servizi supplementari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. b, del D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva di rinnovare e il concessionario ha l'obbligo di accettare il servizio per un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Concessionario l'intenzione di rinnovare il contratto entro 60 giorni precedenti alla scadenza dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, alle stesse condizioni economico-contrattuali, la durata della Concessione per il periodo di tempo necessario alla conclusione della nuova procedura di gara.

Qualora il Concessionario dovesse abbandonare il servizio o recedere dal Contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione tratterrà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, salvo risarcimento danni.

La Regione Emilia Romagna si riserva inoltre, per il venir meno dello scopo originarioe/o comunque per esigenze connesse al pubblico interesse, di recedere dalla concessione in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, da inviarsi tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spese a liberare da persone e cose i locali oggetto della concessione stessa, senza alcun diritto di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

In ogni caso la Amministrazione può esercitare il diritto di recesso di cui all'art.109 del D.lgs. 50/2016.

L'esercizio-bar è attualmente affidato ad altro concessionario fino al 13.07.2018 fatta salva eventuale proroga disposta dalla Regione Emilia Romagna, nelle more della conclusione della presente procedura.

Il servizio di cui al presente capitolato dovrà essere avviato entro venti giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque entro e non oltre il 21 agosto 2018, salvo diverso termine convenuto dalle parti.

Art. 3

Canone di concessione

La Concessionaria dovrà corrispondere annualmente alla Regione Emilia Romagna un canone minimo da dichiarare in in sede di offerta. Il canone costituisce un rimborso per l'utilizzo degli spazi messi a disposizione della Amministrazione.

Il canone decorrere dalla stipula del contratto e dovrà essere corrisposto in quattro rate anticipate annuali. .

La prima rata di canone sarà corrisposta entro tre mesi successivi alla data di consegna dei locali, risultante da apposito verbale controfirmato dalle parti.

Le rate successive saranno versate dalla Concessionaria entro i 3 mesi successivi alla scadenza di ciascuna annualità

Sono a carico della Concessionaria gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della medesima legge 136/2010 e ss.mm. sopraccitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del contratto.

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico, e lo stesso avrà come beneficiario la Regione Emilia Romagna C/C TESORIERE UNICREDIT BANCA BOLOGNA IT42I0200802450000003010203

I versamenti devono essere eseguiti dalla Concessionaria alle scadenze previste indipendentemente dal ricevimento in tempo utile di appositi avvisi, e devono indicare il numero di CIG attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla presente procedura.

La Concessionaria si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare, diminuire, o farne oggetto di compensazione, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. Per ciascuno dei giorni di ritardo nel pagamento del canone (oltre il 5 del mese di riferimento) verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 per un massimo di n. 5 giorni. In caso di mancato pagamento oltre tale ultimo termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la concessione e di procedere all'escussione della cauzione definitiva. Sulle somme non corrisposte, l'Amministrazione, inoltre, procederà a farsi corrispondere gli interessi legali maturati

dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo effettivo.. Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente.

Non è ammessa la revisione dei prezzi, fatta salva la variazione ISTAT. Il canone di cui al presente articolo sarà oggetto a revisione ISTAT (75% - FOI) che decorrerà all'inizio del secondo anno contrattuale.

Art. 4
Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 174 del D.lgs. 50/2016, e purché non superi la quota del 30% delle prestazioni oggetto della Concessione.

E' vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto.

Art.5
Cauzione definitiva

La Concessionaria è tenuta alla costituzione di una "garanzia definitiva", con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, pari al 10% del valore economico complessivo del contratto che sarà svincolata nei modi di legge. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Alla garanzia sopra citata si applicano le riduzioni previste dall'art.93 comma 7, d.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Concessionaria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data cessazione del contratto, a seguito del verbale di riconsegna dei locali. La Amministrazione può richiedere alla Concessionaria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Concessionaria e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti al servizio o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini richiesti, ovvero la mancata reintegra della stessa in caso di escussione totale o parziale, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente risoluzione del contratto.

Art. 6

Generi di consumo

La Concessionaria dovrà garantire, giornalmente, in quantità sufficiente e adeguata alle richieste dell'utenza, la disponibilità dei prodotti indicati nel listino in allegato 2). I concorrenti dovranno dichiarare in sede di offerta lo sconto che intendono applicare a favore di tutti gli utenti sui prezzi indicati nel listino suddetto. I concorrenti dovranno dichiarare in sede di offerta l'ulteriore sconto riservato ai dipendenti regionali.

Nell'impossibilità di fare riferimento a listini di associazioni legalmente riconosciute, la Concessionaria terrà conto dei prezzi medi di mercato praticati da esercizi esterni di analoga categoria situati nella zona ove ha sede la Regione Emilia Romagna.

I concorrenti dovranno presentare una "Proposta merceologica" per i prodotti gastronomici e le bevande che intendono somministrare, non compresi nel listino sopraindicato, che sarà valutata in sede di offerta.

I prezzi dovranno essere affissi in tabelle facilmente visibili o riportati sui singoli prodotti o contenitori. Tutti i generi solidi e liquidi da asporto devono essere contenuti in recipienti a perdere e, quindi, è assolutamente vietato il loro riutilizzo.

Formano oggetto di vendita o somministrazione tutti i beni rientranti nelle categorie riferite all'esercizio commerciale di un bar, come di seguito genericamente rappresentati:

1. Alimenti preconfezionati (prodotti dolciari anche da forno, pasticceria dolce e salata, bibite e bevande analcoliche, succhi di frutta, acqua minerale, caramelle, chewing gum, gelati, ecc.);

2. preparazioni alimentari estemporanee su richiesta del cliente (caffetteria con latte fresco e caffè composto da miscele di ottima qualità come ad es. robusta e arabica, ecc.);

3. preparazioni alimentari giornaliere (panini, tramezzini, piadine, insalate, macedonie di frutta, prodotti precotti surgelati e non in monoporzione, ecc);

4. prodotti di pasticceria dolce e salata e di panetteria (es. pizzette) da consumarsi entro 24 ore dalla produzione. E' consentito l'utilizzo, in situazioni eccezionali, di materie prime congelate e surgelate da rigenerare. La Concessionaria si impegna, ad utilizzare, somministrare e vendere prodotti di ottima qualità, variamente assortiti, di recente produzione presso stabilimenti e/o laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria o registrati/riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, appartenenti a marche di consolidata affidabilità alimentare, anche in relazione all'alto grado di commerciabilità dei prodotti e di conformità ai requisiti ed ai criteri previsti dalle leggi nazionali comunitarie vigenti in materia.

E' esclusa la possibilità di installare nei locali del Bar-Tavola Fredda cucine a gas nonché qualsiasi operazione di manipolazione di alimenti destinati alla cottura. E' consentito unicamente il riscaldamento degli alimenti precotti in appositi fornetti.

Il gestore del servizio dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni di legge in materia.
I prodotti deteriorabili dovranno essere conservati in frigo secondo le temperature prescritte dalle norme vigenti.
La concessionaria risponderà, a qualsiasi titolo, dell'eventuale vendita di generi avariati, scaduti, ecc. e quindi potenzialmente dannosi.
Tutte le tipologie degli alimenti e delle bevande che saranno vendute o somministrate devono essere etichettate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Nel locale bar deve essere disponibile e consultabile dagli utenti l'elenco degli ingredienti e degli allergeni, così come previsto dal Regolamento CE 1169/11.

L'attività di riscaldamento degli alimenti dovrà essere svolta con attrezzature elettriche e/o microonde. Non sono ammessi prodotti alimentari non attinenti con la specifica natura dell'attività.

La somministrazione o vendita dei prodotti non preconfezionati deve avvenire direttamente da parte degli operatori della Concessionaria tramite appositi utensili (pinze, ecc), in modo tale da impedire l'accesso diretto degli utenti a tali prodotti.

Gli utensili e le stoviglie non monouso utilizzate per la presentazione, preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti e bevande devono essere sanificate in lavastoviglie ad una temperatura non inferiore a 65°C.

Tutti i materiali destinati a venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti devono essere idonei per gli alimenti a cui sono destinati e alla loro utilizzazione ed essere conformi ai requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie.

Nell'ambito dei prodotti alimentari, quantomeno di quelli preconfezionati, dovrà essere garantita la linea dei prodotti per celiaci e diabetici.

Ai sensi della normativa vigente è proibito detenere, somministrare o vendere, anche per asporto, bevande appartenenti alla categoria degli alcolici e superalcolici.

E' fatto obbligo alla Concessionaria di predisporre modalità espositive delle merce posta in vendita che siano consone al contesto in cui l'attività è inserita.

E' inoltre vietato alla Concessionaria affiggere cartelli pubblicitari che non riguardino i prodotti dalla stessa utilizzati e/o posti in vendita. All'interno dei locali e degli spazi oggetto di concessione la Concessionaria non potrà concedere a terzi spazi ad uso pubblicitario.

La Regione Emilia-Romagna si riserva, inoltre, la facoltà di verificare la logistica della pubblicità esposta.

La vendita di articoli non annoverabili nelle categorie sopra menzionate, se pure non esaustive, dovrà essere concordata con la Regione Emilia-Romagna.

Si fa divieto di far sporgere involucri, pacchi e merce in genere fuori dagli spazi preposti all'espletamento dell'attività commerciale e di ogni altra ingerenza fuori luogo che possa ostacolare il normale svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al decoro degli ambienti e quindi alla contenuta pubblicità dei prodotti in vendita collocata in appositi spazi.

Nei locali del bar sono proibiti giochi di qualsiasi genere, in particolare è vietata l'installazione di macchine per videogiochi.

E' vietata la vendita anche tramite distributori automatici di tabacchi.

La Concessionaria dovrà garantire, limitatamente ai locali soggetti alla sua gestione, il rispetto della normativa sul fumo installando a suo carico l'apposita cartellonistica visibile al pubblico.

Art. 7 – Clausola sociale

Unitamente alle finalità di cui al presente appalto e visto l'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre alle recenti prassi interpretative espresse dall'ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa e in applicazione dell'art. 26 della Legge Regione Emilia-Romagna 28.10.2016 n. 18, la Regione, con il presente appalto, intende perseguire la finalità sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali.

A tal fine, in caso di cambio di gestione conseguente all'aggiudicazione della presente concessione, la Concessionaria subentrante, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si impegna ad applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva e ad assorbire in via prioritaria, per il periodo di durata del contratto, il personale già alle dipendenze del concessionario uscente ed attualmente impiegato per l'espletamento del servizio oggetto della concessione, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione del servizio.

Pertanto, ciascun operatore economico partecipante alla presente procedura di gara dovrà tener conto, nella predisposizione dell'offerta, della finalità sociale che informa il presente appalto.

Art. 8 – Personale addetto al servizio

La Concessionaria si impegna a condurre l'esercizio del bar tavola-fredda per tutta la durata del contratto con un numero di persone adeguate alle esigenze, in grado di assicurare all'utenza tempi di attesa minimi ed un servizio efficiente in particolare nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

La Concessionaria dovrà impiegare, per lo svolgimento del servizio, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal C.C.N.L.

la Concessionaria si obbliga a fornire all'Amministrazione i nominativi e le qualifiche di ciascun addetto prima della sottoscrizione del contratto. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata.

Il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei prodotti deve essere provvisto delle autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente, in particolare in materia igienico-sanitaria. Deve inoltre curare scrupolosamente l'igiene e pulizia personale ed indossare durante il servizio idoneo vestiario, conforme alle disposizioni vigenti.

La Concessionaria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, l'osservanza di tutte le disposizioni legislative, i contratti collettivi nazionali ed i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La Regione Emilia Romagna rimane estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'aggiudicatario ed il proprio personale dipendente. La Concessionaria dovrà garantire l'idonea formazione del personale in materia di igiene degli alimenti e dovrà provvedere a documentare l'idoneità sanitaria dello stesso.

La Concessionaria ha l'obbligo di assicurare i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

La Concessionaria ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Il personale addetto dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali si svolge il servizio. La Concessionaria dovrà rispondere per i propri dipendenti

che non osservassero modi seri e cortesi o fossero trascurati nell'abbigliamento o nel servizio o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole.

La Concessionaria si assume l'onere di allontanare quei dipendenti che su segnalazione della Regione abbiano tenuto comportamenti non consoni ai compiti assegnati ovvero nei confronti dei fruitori del servizio.

Il personale addetto deve indossare una divisa di servizio chiaramente identificabile e con la serigrafia della Concessionaria. Il personale, inoltre, dovrà essere di specchiata moralità ed a tal fine si fa onere alla concessionaria di acquisire i casellari giudiziali dei dipendenti impiegati nella concessione.

Art. 9
Referente unico

La Concessionaria è tenuta, ad individuare un referente unico dell'intero appalto che deve essere rintracciabile per tutto l'orario del servizio mediante un numero telefonico mobile. Inoltre è fatto obbligo alla Concessionaria di indicare una reperibilità telefonica al di fuori dell'orario di apertura per urgenti ed imprevedibili necessità.

Il Referente Unico controlla il corretto funzionamento del servizio e fornisce i necessari riscontri in sede di verifiche e controlli da parte del committente.

Nell'esecuzione del contratto la Concessionaria, farà capo esclusivamente al Servizio Approvvigionamenti Patrimonio Logistica e Sicurezza.

Art
10-
Obblighi della Concessionaria

La Concessionaria dovrà accettare il pagamento dei servizi offerti, mediante l'utilizzo dei buoni pasto convenzionati con l'Amministrazione.

La Concessionaria, inoltre ha l'obbligo**:**

-di effettuare nei termini previsti nell'offerta l'allestimento dei nuovi locali nel rispetto del presente capitolato e del progetto esecutivo presentato;

di eseguire il servizio con gestione a proprio rischio e con propria esclusiva responsabilità, in forma organizzata ed autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo la normativa di settore;

di assumere tutti i costi per la gestione dei servizi ivi compresi quelli relativi alle utenze (gas, energia elettrica, acqua) dovendo a tal fine provvedere ad autonomi allacciamenti e laddove non consentiti dagli enti erogatori, a rifondere annualmente il concedente, sulla scorta delle quantità consumate ed attestate attraverso contatori installati a tal fine;

di essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie, amministrative, commerciali previste dalla normativa nazionale e regionale, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;

di applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.C.C.P, di cui al d.lgs 193/2007 e sm; Il piano di autocontrollo e la relativa documentazione dev'essere reso disponibile al Servizio Approvvigionamenti Patrimonio logistica e Sicurezza qualora ne faccia richiesta.

- di adoperarsi affinché il rifornimento dei generi, da parte dei fornitori, avvenga nelle ore di minor affluenza di pubblico utilizzando, esclusivamente, percorsi ed orari preventivamente concordati con i competenti Uffici aziendali.
- di osservare ed a fare osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene e antincendio; a tal fine si impegna ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni e disposizioni comunque impartite al riguardo dalle Pubbliche Autorità e dalla Committente, esonerando la Regione Emilia Romagna da ogni obbligo e responsabilità.

Art. 11

Progetto di allestimento locali e di gestione del servizio

La Concessionaria assume a suo carico l'onere finanziario per arredare e attrezzare convenientemente i locali, (es.: bancone, accessori, attrezzature) oltre che alle migliorie, addizioni o adeguamenti ritenuti necessari, anche per legge (imbiancatura, pulizia, adeguamenti impianti elettrici e idrici compresi i collaudi ,...). Tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere previsti in un progetto/relazione tecnica, che sarà valutato in sede di offerta. Le soluzioni proposte dovranno valorizzare gli ambienti e creare spazi confortevoli e funzionali.

I costi per l'adeguamento dei locali nonché la spesa per l'acquisto dell'arredamento, delle attrezzature e degli impianti del bar è a carico della Concessionaria, la quale potrà acquistare i beni e le attrezzature di privata proprietà attualmente in uso presso i locali previo accordo con la proprietaria delle medesime.

Gli interventi necessari per l'adeguamento dei locali non daranno titolo a nessun rimborso di denaro o quant'altro eventualmente, nemmeno al termine di efficacia della concessione..

Art. 12

Locali, impianti e attrezzature

La Regione Emilia-Romagna Romagna per l'assolvimento dei servizi oggetto della presente concessione mette a disposizione un'area situata al piano rialzato dell'edificio sito in Bologna Aldo Moro 21 e già adibita ad esercizio-bar, identificata nella planimetria generale (Allegato n. 1.) del presente capitolato, per una superficie complessiva di mq. …….. circa.

La messa a disposizione dei locali suddetti non configura in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non è soggetto alla disciplina delle locazioni urbane. L'Amministrazione conserva perciò la disponibilità dell'immobile, temporaneamente affidato

alla Concessionaria al solo scopo di consentire la gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

E' vietata la concessione a terzi, da parte della Concessionaria dell'uso anche saltuario dei locali oggetto della concessione.

I locali verranno consegnati per la gestione del servizio per tutto il periodo di durata della concessione, e lo stato dei locali e degli arredi risulterà dal verbale redatto in contraddittorio con la Concessionaria all'atto della consegna dei locali.

La Concessionaria non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione dalla Amministrazione, per scopi diversi da quelli previsti dalla concessione, non potrà modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli impianti, salvo accordo scritto e preventivo con la Amministrazione.

I locali da adibirsi al suddetto esercizio si intendono consegnati nello stato in cui si trovano.

La Concessionaria dovrà provvedere all'allestimento dei locali entro la data indicata in sede di presentazione dell'offerta.

Durante il periodo di durata della concessione il Gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture nelle quali svolgerà la propria attività in modo che esse possano essere riconsegnate al termine del della concessione all'Ente in perfetta efficienza, tenuto conto del tempo trascorso ed in quanto tali collaudabili per il mantenimento della loro destinazione d'uso. I costi sostenuti dalla Concessionaria per la gestione verranno compensati con i proventi della gestione del servizio senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente concedente.

La Concessionaria si obbliga a far buon uso dei beni (locali ed impianti fissi) ricevuti o installati ed a restituirli, al termine della concessione, nello stato in cui sono stati consegnati, tenuto conto del normale deperimento e dell'usura.

Nuove attrezzature, macchinari ed arredi resteranno di proprietà dell'impresa Concessionaria anche a conclusione della durata della concessione.

La Concessionaria si impegna a mantenere irreprensibile la pulizia, della cucina, del bar, di tutte le attrezzature ed impianti fissi e mobili, delle stoviglie e ad usarle nel modo più appropriato, garantendone l'igiene più assoluta e assumendone la piena responsabilità civile, patrimoniale e penale.

Al cessare della efficacia della concessione, per qualsiasi motivo, qualora altro soggetto risultasse concessionario del servizio, la Concessionaria uscente dovrà, entro 15 giorni dalla cessazione della concessione, rendere liberi i locali asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà, indennizzando eventualmente la Regione dei deterioramenti e perdite subite dai locali imputabili alla Concessionaria. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale.

Art. 13
Controlli periodici e quali-quantitativi

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed a livello qualitativo elevato, sia per la qualità delle materie prime utilizzate, dei generi alimentari somministrati, che per la modalità di esecuzione delle procedure di gestione e la professionalità del personale.
L'Amministrazione procederà, anche in collaborazione con la Concessionaria, alla verifica della qualità dei prodotti, dei processi e della soddisfazione dell'utenza.

L'Amministrazione potrà effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso visite presso il bar al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio ed il rispetto delle previsioni contrattuali, con riferimento alla qualità dei prodotti, al rispetto dei prezzi fissati, delle condizioni igienico–sanitarie dei locali, del personale addetto ed allo stato di manutenzione di impianti e attrezzature.
A tale scopo l'Amministrazione delegherà un proprio dipendente, al quale sarà permesso l'accesso ai locali adibiti allo svolgimento del servizio, agli impianti ed alle attrezzature.
La Concessionaria è tenuta ad adeguarsi, entro 7 giorni dalla relativa comunicazione, alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, in caso contrario si procederà all'applicazione delle penali previste dal contratto.
In caso di una qualsiasi anomalia riscontrata sulle derrate o sulle pietanze, l'Amministrazione si riserva di far effettuare, a laboratorio di propria fiducia, analisi microbiologiche, chimico-fisiche, con addebito dei costi ad esclusivo carico della concessionaria qualunque sia l'esito delle analisi effettuate.

Art. 14
Oneri delle Utenze

La Concessionaria assume a suo carico l'onere finanziario per pulire giornalmente, con proprio personale, i locali a lui assegnati (pavimenti, infissi, vetri, ecc.) e manutenere gli stessi in condizioni di igiene e decoro commisurati alla loro collocazione nell'ambito di una struttura pubblica.

La Concessionaria assume a suo carico l'onere finanziario per installare apparecchi telefonici ad uso esclusivo del concessionario e per la realizzazione dei relativi collegamenti dovrà attenersi alle prescrizioni ed indicazioni preventive dei tecnici della Regione Emilia Romagna.

Nei canoni di concessione sono compresi i corrispettivi delle spese per il riscaldamento degli ambienti e del consumo dell'acqua.

La Concessionaria dovrà procedere alla voltura dell'utenza elettrica intestata all'attuale concessionario uscente, con oneri amministrativi a proprio carico.

A carico della Concessionaria saranno, altresì, gli oneri relativi allo smaltimento rifiuti solidi urbani e l'utenza telefonica che potrà essere attivata a proprie spese.

La Concessionaria ha l'obbligo di uniformarsi alle modalità di gestione dei rifiuti (es: raccolta differenziata, procedure e/o disposizioni interne) della Regione Emilia Romagna e deve posizionare contenitori idonei per la raccolta delle diverse tipologie: rifiuto indifferenziato, vetro, plastica, carta, ecc.

Art. 15
Orari di erogazione del Servizio

In via ordinaria, il servizio deve essere erogato dal lunedì al venerdì escluso i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, nel rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. L'Amministrazione potrà eccezionalmente richiedere - e la Concessionaria ha l'obbligo di accettare - l'apertura dell'esercizio di sabato.

La chiusura, per il periodo di agosto, è pari a due settimane, e deve essere concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 16

Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze (D.U.V.R.I.)

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione viene allegato al presente Capitolato (Allegato "C").

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, la Concessionaria dovrà trasmettere l'Allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante ,previo sopralluogo obbligatorio presso le sedi interessate. Successivamente verranno indette delle riunioni per la valutazione congiunta dei rischi connessi alla concessione, al fine della predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze da allegare al contratto.

Art.17 – Clausole di risoluzione espressa.

L'Amministrazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme di legge, e oltre quanto già previsto in altre clausole del presente capitolato, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c., con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte della Concessionaria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione delle prestazioni;
c. subappalto non conforme alla prescrizioni normative o cessione, anche parziale, del contratto;
d. mancata corresponsione del canone di concessione e del pagamento delle utenze entro le scadenze stabilite;
e. applicazione delle penali tali da superare il limite previsto nel contratto;
f. mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

g. inadempienza alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

h. esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato, irregolarità di qualsiasi tipo riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;

i. reiterata vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità;

j. reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da comprometterne la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;

k. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;

l. perdita dei requisiti soggettivi ovvero delle autorizzazioni amministrative richieste alla concessionaria per l'esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;

m. nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e dalla normativa in materia di DURC;

I casi elencati saranno contestati alla Concessionaria per iscritto dalla Regione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Nel caso di risoluzione, l'Ente, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla Concessionaria il rimborso di eventuali spese sopportate a causa dell'inadempimento del contratto.

Art.18
Clausola penale

In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il capitolato, il contratto e l'offerta, la Amministrazione avrà facoltà di applicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le penali meglio specificate in contratto.

In particolare, la Amministrazione potrà applicare le seguenti penali, fino ad un importo massimo di euro 500,00 per ciascuna infrazione riscontrata:

1) mancato avvio del servizio a decorrere dal giorno richiesto penale di importo massimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

2) qualità delle derrate non conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00) per ogni derrata non conforme;

3) igiene, pulizia carenti verificate presso i locali dati in concessione e/o relative alle attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00);

4) mancato rispetto dei prezzi indicati nell'Allegato "1", penale di importo massimo di Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni indicazione non rispettata;

5) mancato rispetto di quanto indicato nell'Art. 6 e 10, del capitolato in relazione alle specifiche dei generi di consumo e agli obblighi dell'aggiudicatario", penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00) per ogni indicazione non rispettata;

6) ritardo nella rimozione delle proprie attrezzature e nello sgombero dei locali al termine della concessione, euro 100 per ogni giorno di ritardo;

7) mancata corresponsione del canone di concessione nel termine prescritto, euro 100 per ogni giorno di ritardo;

8) sospensione o interruzione del servizio senza autorizzazione della Amministrazione, euro 200 per ogni giorno;

9) mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal concedente di cui all'art. 13 penale di importo massimo di Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni indicazione non rispettata;

Qualora la Amministrazione accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto sopra e di quanto stabilito nel Contratto e nel capitolato potrà provvedere a diffidare tempestivamente la Concessionaria, a mezzo PEC, contenente:

- la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Contratto o a ulteriori atti, nonché la circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione
- l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
- la quantificazione motivata delle penali, eventualmente applicate nella misura massima per la gravità/recidività del comportamento.

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione, e comunque nel rispetto del minor termine indicato nella stessa, il concessionario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla Amministrazione.

Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato il concessionario, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, la Amministrazione potrà applicare la penale prevista.

Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subìto.

Sì procederà alla riscossione della penale da parte dell'Amministrazione mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da ricostituire l'ammontare originariamente previsto.

Nel caso in cui le penali applicate eccedano la somma del 10% (dieci%) del valore della concessione, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

Art. 19 – Sopralluogo

Il concorrente potrà effettuare, previa richiesta da inoltrare con PEC all'indirizzo approvvigionamenti@postacert.regione.emilia-romagna.it , un sopralluogo guidato per prendere visione dei locali destinati all'espletamento del servizio;

In riscontro alle richieste del sopralluogo verrà data comunicazione tramite PEC.

Per ogni sopralluogo sarà presente un referente della Regione Emilia-Romagna che accompagnerà i rappresentanti delle imprese interessate.

Al sopralluogo deve presenziare il rappresentante legale del concorrente, ovvero altro soggetto munito di delega scritta del legale rappresentante e, in ogni caso, non più di due rappresentanti per ogni impresa.

Si precisa che in caso di mancata effettuazione dei sopralluoghi, l'impresa, successivamente alla presentazione dell'offerta, non potrà avanzare obiezioni o pretese in merito alla non conoscenza di circostanze che avrebbero potuto influire sulla formulazione dell'offerta stessa.

Art. 20 - Assicurazioni

Il Concessionario rimane esclusivo ed unico responsabile della custodia e della conservazione dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali ubicati nel locale del Bar per sottrazioni, furti, distruzioni e danneggiamenti di qualsiasi genere.

La Regione Emilia-Romagna è esonerata da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano in ogni caso e per qualsiasi motivo derivare a persone e a cose che siano presenti nei locali.

Il Concessionario assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all'espletamento della concessione, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto della Regione Emilia-Romagna che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa. L'assunzione di tale responsabilità sarà documentata da idonee polizze assicurative:

a) RCT (Responsabilità civile verso terzi);

b) RCO (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro).

Art. 21
Controversie

Tutte le controversie relative alla interpretazione, validità, efficacia, adempimento, esecuzione del presente capitolato e di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 22– Disposizioni finali

La Concessionaria, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura/servizi, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c.,

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato tecnico ,nell'offerta presentata in sede di gara e nel contratto, ed in osservanza:

- del "Codice di comportamento" che la Regione Emilia-Romagna ha adottato, nel marzo 2014, alla luce di quanto previsto sia dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001 che dall'articolo 25 della legge regionale n. 43/2001;
- delle norme del Codice Civile;
- delle norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici e concessioni.

CONTRATTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR - TAVOLA-FREDDA PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DELLA REGIONE DI VIALE ALDO MORO,21, BOLOGNA.

Il giorno XX del mese di xxx dell'anno 2018, in Bologna, presso la sede della Regione Emilia-Romagna via dei Mille 21

Vista la Determinazione Dirigenziale N. XXX in data XXXXXX avente oggetto : XXXX

Tra i sottoscritti

XXXXX, dirigente in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n.38 - 40127 Bologna, Cod. fiscale 80062590379, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Centri Operativi, controllo di gestione;

XXXXX,

PREMESSO

a) che la Regione Emilia Romagna ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando al fine di individuare il gestore del servizio oggetto del presente contratto;

b) che la Concessionaria è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c) che la Concessionaria dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla lettera di invito, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

d) che, con la presentazione dell'offerta, la Concessionaria ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;

e) che la Concessionaria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e la stazione appaltante ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

f) che la Concessionaria ha in essere/ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e della documentazione di gara

Sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:

a) il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;

b) l'offerta tecnica;

c) l'offerta economica;

d) Patto di Integrità.

Art. 2 – Oggetto del contratto

La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata l'Amministrazione, affida alla società [….], di seguito denominata "Concessionaria", che accetta, la gestione del bar tavola-fredda presso la sede dell'Amministrazione di Via Aldo Moro,21, con particolare riferimento all'uso dei locali, mentre attrezzature, arredi e quant'altro necessario per la gestione sono a carico della Concessionaria;

La Concessionaria si impegna a fornire nei locali suddetti un servizio di bar e tavola fredda agli Amministratori regionali, ai dipendenti regionali, alle persone autorizzate all'accesso nei locali ed ai convenuti in occasione delle manifestazioni (convegni, seminari, ecc.) che hanno luogo presso la sede dell'Amministrazione.

La messa a disposizione dei locali suddetti non configura in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto il presente contratto non è soggetto alla disciplina delle locazioni urbane. L'Amministrazione conserva perciò la disponibilità dell'immobile, temporaneamente affidato alla Concessionaria al solo scopo di consentire la gestione del servizio oggetto del presente contratto;

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di anni quattro con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali ed avvio del servizio. Alla scadenza si intenderà cessato senza necessità di disdetta formale, salva la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare la concessione per un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. La Regione Emilia Romagna comunicherà alla concessionaria l'intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovare il contratto entro 60 giorni dalla scadenza del 4 anno.
La concessionaria ha l'obbligo di accettare il rinnovo. E' facoltà dell'amministrazione prorogare il contratto nelle more delle procedure di scelta del contraente; La Regione Emilia Romagna si riserva inoltre, per il venir meno dello scopo originario e/o comunque per esigenze connesse al pubblico interesse, di recedere dalla concessione in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, da inviarsi tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spese a liberare da persone e cose i locali oggetto della concessione stessa, senza alcun diritto di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

In ogni caso la Amministrazione può esercitare il diritto di recesso di cui all'art.109 del d.lgs. 50/2016.
Il servizio dovrà essere avviato entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, e comunque entro e non oltre il 21 agosto 2018, salvo diverso termine convenuto dalle parti.

Art. 4 – Gestione dei bar tavola-fredda

La Concessionaria deve individuare un suo rappresentante quale responsabile in loco del servizio e referente dell'Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del responsabile La Concessionaria segnalerà il nominativo del sostituto per il periodo di assenza.

Il referente unico della Concessionaria deve essere rintracciabile per tutto l'orario del servizio mediante un numero telefonico mobile. Inoltre è fatto obbligo alla Concessionaria di indicare una reperibilità telefonica al di fuori dell'orario di apertura per urgenti ed imprevedibili necessità.
Il Referente Unico controlla il corretto funzionamento del servizio e fornisce i necessari riscontri in sede di verifiche e controlli da parte del committente.

Il concessionario indica quale Referente Unico:

_____

La Regione Emilia Romagna ha nominato Responsabile del procedimento Responsabile del Servizio Approvvigionamenti Logistica, Patrimonio e Sicurezza,

dott. Maurizio Pirazzoli

Direttore dell'esecuzione del contratto

_____

Via dei Mille 21, 40121 Bologna (tel.051/527.3715-05 – fax 051/5273347 – e-mail: approvvigionamenti@regione.emilia-romagna.it e-mail certificata: approvvigionamenti@postacert.regione.emilia-romagna.it).

La Concessionaria si impegna a fornire il servizio dal lunedì al venerdì, escluso festivi dalle ore 8 alle ore 16.

L'Amministrazione potrà eccezionalmente richiedere, e la Concessionaria ha l'obbligo di accettare, l'apertura dell'esercizio nella giornata del sabato.

La Concessionaria è depositaria delle chiavi per l'apertura e chiusura quotidiana degli esercizi. Una copia delle chiavi resta a disposizione del servizio di Vigilanza per motivi di sicurezza e

controllo.

La sospensione del servizio, nel caso di sciopero da parte del personale dell'Impresa, dovrà essere comunicata all'Amministrazione con un preavviso di 48 ore. In tal caso saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio. I periodi di chiusura in occasione di ferie o altre festività dovranno essere concordati con l'Amministrazione.

Il servizio può essere altresì sospeso per tutto il tempo necessario all'esecuzione di eventuali lavori che l'Amministrazione dovesse effettuare nei locali destinati ai bar tavola-fredda, di complessità tale da pregiudicare il regolare afflusso degli utenti. In tale ipotesi non verrà riconosciuta alla Concessionaria nessun indennizzo.

L'interruzione o la sospensione del servizio per decisione unilaterale della Concessionaria costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 5 – Canone, Prezzi e pagamenti

La Concessionaria dovrà corrispondere annualmente alla regione Emilia Romagna il canone di € […..] secondo le modalità indicate all'art. 3 del capitolato tecnico;

La Concessionaria praticherà a favore di tutti gli utenti lo sconto percentuale del ……% (…… percento) rispetto ai prezzi di listino posto a base di gara. Un ulteriore sconto percentuale pari al …..% sarà applicato su tutti i prodotti somministrati a favore dei dipendenti dell'Amministrazione;

Gli utenti pagheranno le consumazioni in contanti o mediante "buoni pasto", di cui fruiscono i dipendenti dell'Amministrazione, emessi dalla Società cui l'Amministrazione stessa ha affidato la fornitura.

Art. 6 - Revisione dei prezzi.

I prezzi di vendita praticati dal gestore sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la variazione ISTAT (FOI) a decorrere dal secondo anno di concessione.

Art. 7 – Qualità dei servizi e dei prodotti

La Concessionaria si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente contratto secondo le modalità offerte in sede di gara con mezzi propri e a proprio rischio, e nel rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato tecnico.

L'elenco dei prodotti somministrati con i relativi prezzi sarà esposto in modo visibile al pubblico nel locale del bar tavola-fredda. L'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche

verifiche in merito alla congruità dei prezzi applicati. In ogni caso devono essere sempre disponibili i prodotti indicati in sede di presentazione dell'offerta ai prezzi ivi indicati.

I servizi oggetto del contratto dovranno essere svolti nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali, ai sensi del D.lgs. n.155/97 e s.m.i..

La Concessionaria dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari rispettando scrupolosamente le disposizioni normative in materia. I prodotti somministrati devono essere di ottima qualità, di provenienza garantita. Quelli confezionati dovranno essere prodotti da ditte note sul mercato ed essere provvisti di etichettatura in conformità alle norme vigenti. Le confezioni devono inoltre essere chiuse come in origine e risultare intatte. I prodotti preparati dalla Concessionaria devono risultare appetibili, variati nella tipologia e differenziati anche a livello sensoriale.

Art. 8 – Personale

La Concessionaria si impegna a condurre l'esercizio del bar tavola-fredda per tutta la durata del contratto con un numero di persone adeguate alle esigenze, in grado di assicurare all'utenza tempi di attesa minimi ed un servizio efficiente in particolare nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

Il personale addetto ai servizi deve essere regolarmente assunto alle dipendenze dell'Impresa. All'inizio dell'esercizio la Concessionaria si obbliga a fornire all'Amministrazione i nominativi e le qualifiche di ciascun addetto. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata. La Concessionaria si impegna a sostituire sollecitamente le unità di personale il cui comportamento abbia dato luogo a reclami, ogni volta che ne venga avanzata motivata richiesta dall'Amministrazione.

Il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei prodotti deve essere provvisto delle autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente, in particolare in materia igienico-sanitaria. Deve inoltre curare scrupolosamente l'igiene e pulizia personale ed indossare durante il servizio idoneo vestiario, conforme alle disposizioni vigenti.

La Concessionaria applica nei confronti del personale dipendente, addetto ai servizi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro nella località in cui si svolge la prestazione, anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione o rinnovo. Tale obbligo vincola la Concessionaria anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria.

La Concessionaria solleva espressamente l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di lavoro con il

proprio personale dipendente, secondo le leggi e i contratti in vigore. La Concessionaria solleva inoltre pienamente la Amministrazione da qualsiasi responsabilità relativa ad infortuni che potranno accadere ai propri dipendenti durante il periodo di permanenza presso le strutture dell'Amministrazione stessa.

La Concessionaria assicura l'osservanza della normativa previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro e si impegna a dare prova di avere adempiuto ai conseguenti obblighi mediante esibizione della relativa documentazione, qualora richiesto dall'Amministrazione nel corso dell'esecuzione del contratto.

La Concessionaria si impegna, nei confronti dell'Amministrazione, all'integrale osservanza delle disposizioni vigenti, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 9 – Oneri a carico dell'Impresa

Restano a totale carico dell'Impresa:

- la fornitura delle attrezzature, arredi e quant'altro necessario per la gestione del bar-tavola fredda e la relativa manutenzione;
- l'acquisto, il trasporto, la conservazione, la preparazione e la somministrazione dei generi alimentari e dei prodotti utilizzati per lo svolgimento dei servizi;
- la fornitura di vassoi, tovagliette, copri vassoio, stoviglie, tovaglioli e posateria a perdere nell'esercizio dei bar tavola-fredda;
- le spese relative al vestiario di servizio del personale;
- le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale;
- l'ottenimento delle licenze ed autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, secondo le disposizioni di legge;
- le imposte e le tasse d'esercizio;
- lo sgombero e la pulizia tempestiva dei tavoli utilizzati dagli utenti, nonché lo smaltimento quotidiano dei residui alimentari, rifiuti e altri scarti derivanti dalla lavorazione e somministrazione degli alimenti;
- le pulizie quotidiane con prodotti non tossici e biodegradabili, compreso il lavaggio dei pavimenti di tutti i locali adibiti al servizio, con utilizzo di prodotti antisdrucciolo e attrezzi conformi alle norme;
- la tenuta dei locali, compresi quelli di deposito, in perfette condizioni sotto il profilo igienico-sanitario;
- Per il periodo di vigenza contrattuale, a conclusione di ogni anno solare, il Gestore si impegna a comunicare all'Amministrazione il valore del fatturato annuo

relativamente al servizio ristorazione;

Art. 10 – Controlli

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la conservazione, la preparazione, la qualità, la quantità e la distribuzione dei prodotti somministrati ed in generale la rispondenza dei servizi forniti alle prescrizioni contrattuali.

La vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità darà luogo all'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 10 nella misura massima indicata, fatte salve ulteriori sanzioni di legge in materia.

L'Amministrazione si riserva inoltre di controllare:

- la tenuta dei locali dell'esercizio e dei magazzini sotto il profilo igienico-sanitario;
- la conservazione e l'utilizzo di prodotti e attrezzi di pulizia conformi alle prescrizioni di legge;
- il corretto utilizzo degli impianti;
- il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti, mediante richiesta della relativa documentazione;
- la sussistenza delle autorizzazioni e certificazioni previste in materia igienico-sanitaria per il personale;
- la validità delle autorizzazioni e licenze ottenute per l'esercizio;
- il rispetto dei prezzi concordati;

Eventuali inadempienze rilevate potranno dar luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 11.

Art. 11 – Clausola penale

In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il capitolato, il contratto e l'offerta, la Amministrazione avrà facoltà di applicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le penali di seguito indicate.
In particolare, la Amministrazione potrà applicare le seguenti penali, fino ad un importo massimo di euro 500,00 per ciascuna infrazione riscontrata:

1) mancato avvio del servizio a decorrere dal giorno indicato nell'offerta o richiesto dal committente, penale di importo massimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

2) qualità delle derrate non conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penale di importo massimo di Euro

480,00 (Euro quattrocentottanta/00) per ogni derrata non conforme;

3) igiene, pulizia carenti verificate presso i locali dati in concessione e/o relative alle attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00);

4) mancato rispetto dei prezzi indicati nell'Allegato "1", penale di importo massimo di Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni indicazione non rispettata;

5) mancato rispetto di quanto indicato nell'Art. 6 e 10, del capitolato in relazione alle specifiche dei generi di consumo e agli obblighi dell'aggiudicatario", penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00) per ogni indicazione non rispettata;

6) ritardo nella rimozione delle proprie attrezzature e nello sgombero dei locali al termine della concessione, euro 100 per ogni giorno di ritardo;

7) mancata corresponsione del canone di concessione nel termine prescritto, euro 100 per ogni giorno di ritardo;

8) sospensione o interruzione del servizio senza autorizzazione della Amministrazione, euro 200 per ogni giorno;

Qualora la Amministrazione accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto sopra e di quanto stabilito nel capitolato potrà provvedere a diffidare tempestivamente il Concessionario, a mezzo PEC, contenente:

- la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Contratto o a ulteriori atti, nonché la circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione
- l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
- la quantificazione motivata delle penali, eventualmente applicate nella misura massima per la gravità/recidività del comportamento.

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione, e comunque nel rispetto del minor termine indicato nella stessa, la Concessionaria ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla Amministrazione.

Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltata la Concessionaria, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, la Amministrazione potrà applicare la penale prevista. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subìto.

Sì procederà alla riscossione della penale da parte dell'Amministrazione mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da ricostituire l'ammontare originariamente previsto.

Nel caso in cui le penali applicate eccedano la somma del 10% (dieci%) del valore della concessione, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

Art. 12 – Responsabilità dell'Impresa e Assicurazioni

La Concessionaria assume ogni responsabilità e si obbliga a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione per i danni subiti da persone, beni immobili o mobili, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza o in connessione con la prestazione dei servizi oggetto del contratto, con particolare riferimento alla responsabilità derivante da avvelenamenti o intossicazioni in conseguenza dell'ingestione da cibi contaminati o avariati somministrati dall'Impresa.

La Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio oggetto di concessione e per l'intera durata della medesima, tenendo al riguardo indenne e manlevando la Regione Emilia-Romagna da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
La Concessionaria si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che la Regione Emilia Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata "terza" a tutti gli effetti.
Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la Concessionaria, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con la Concessionaria, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

· interruzioni o sospensioni di attività a seguito di sinistro garantito in polizza.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti della Regione Emilia-Romagna, dei suoi dipendenti e amministratori.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Regione Emilia-Romagna e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti.

L'assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad €. 2.000.000,00 per sinistro con i limiti di €. 2.000.000,00 per persona lesa e di €. 1.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad €. 2.000.00,00 per sinistro con i limiti di €. 2.000.000,00 per persona.

Copia della polizza dovrà essere consegnata alla Regione Emilia Romagna prima della sottoscrizione della concessione.

L'Amministrazione resta inoltre sollevata da ogni responsabilità per perdite o danni a cose, provviste, attrezzature di proprietà della Concessionaria depositati nei locali destinati allo svolgimento del servizio, rimanendo pertanto ad esclusivo carico e rischio della Concessionaria medesima la custodia e la conservazione di quanto sopra richiamato.

Art. 13 – Cauzione definitiva

La Concessionaria è tenuta alla costituzione di una "garanzia definitiva", con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, pari al 10% del valore economico complessivo del contratto che sarà svincolata nei modi di legge. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Alla garanzia sopra citata si applicano le riduzioni previste dall'art.93 comma 7, d.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data cessazione del contratto, a seguito del verbale di riconsegna dei locali. La Amministrazione può richiedere al concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
La Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti al servizio o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini richiesti, ovvero la mancata reintegra della stessa in caso di escussione totale o parziale, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente risoluzione del contratto.

Art. 14 – Subappalto e Cessione del contratto

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 174 del d.lgs. 50/2016, e purché non superi la quota del 30% delle prestazioni oggetto della Concessione.
E' vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto.

Art. 15 – Riconsegna dei locali

Entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla cessazione della efficacia, per qualsiasi motivo, del contratto la Concessionaria dovrà liberare i locali e consegnarli nello stato in cui li ha ricevuti salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di agire verso la Concessionaria per il risarcimento dei danni dovuto a perdite, sottrazioni o danneggiamenti determinati da cattivo uso o negligenza da parte della Concessionaria e dei suoi dipendenti.

Art. 16 – Clausole risolutive espresse

L'Amministrazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme di legge, e oltre quanto già previsto in altre clausole del capitolato, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c., con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte della Concessionaria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione delle prestazioni;
c. subappalto non conforme alle prescrizioni normative o cessione, anche parziale, del contratto;
d. mancata corresponsione del canone di concessione e del pagamento delle utenze entro le scadenze stabilite;
e. applicazione delle penali tali da superare il limite previsto all'art.10 del presente contratto
f. mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
g. inadempienza alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
h. esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato, irregolarità di qualsiasi tipo riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
i. reiterata vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità;
j. reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da comprometterne la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
k. cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
l. perdita dei requisiti soggettivi ovvero delle autorizzazioni amministrative richieste alla Concessionaria per l'esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;
m. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e dalla normativa in materia di DURC;

I casi elencati saranno contestati alla Concessionaria per iscritto dalla Regione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Nel caso di risoluzione, l'Ente, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla Concessionaria il rimborso di eventuali spese sopportate a causa dell'inadempimento del contratto.

Articolo 17 - Recesso

L'Amministrazione ha diritto, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Concessionaria con lettera raccomandata a/r. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, oltre a quanto previsto al precedente art.2, la Amministrazione avrà facoltà di recedere:

- qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;

- qualora la Concessionaria perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Concessionario medesimo;

- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica l'Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, la Concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AMMINISTRAZIONE. In caso di recesso, la Concessionaria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1"Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni, dalle legge 135/2012.

Articolo 18 - Trasparenza

La Concessionaria espressamente ed irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Concessionaria non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19

Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

la Concessionaria, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza."

Art. 20

Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario:

la Concessionaria si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio;

Le parti approvano espressamente le clausole indicate nel patto di Integrità allegato al presente contratto, che qui si intende richiamato integralmente;

L'Amministrazione consegna all'atto della sottoscrizione del presente contratto il Codice di comportamento;

Art. 21 – Disposizioni applicabili

Per quanto non specificato nel presente contratto, la prestazione dei servizi è regolata:

- dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e contabilità pubblica, ove applicabili;
- dalla vigente normativa in materia di esercizi commerciali nonché di igiene alimentare e conservazione degli alimenti;
- dalle norme del codice civile;

Art. 22 – Foro competente

Tutte le controversie relative alla interpretazione, validità, efficacia, adempimento, esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 23 – Spese contrattuali

Le spese relative alla stipulazione, eventuale registrazione e qualsiasi altra formalità successiva connessa al presente contratto sono a carico della Concessionaria

L'Impresa	L'Amministrazione
_____	_____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto ed in particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli del contratto stesso: art.3 "Durata del contratto; art. 8 "oneri a carico dell'Impresa"; art.10 "Penalità"; art. 11 "Responsabilità dell'Impresa"; art.12 "Cauzione definitiva"; art.15 "Risoluzione del contratto"; art.16 "Recesso"; art. 21 "Foro competente".